

REGIONE PUGLIA

RACCOMANDATA

Prot. N. 10/6842 Allegati N.

Risposta al foglio N.1841 / ²²⁷⁰² del 2/5/1973

Bari, li 25 GIU. 1973

1973

OGGETTO: Legge regionale 29/3/1973 concernente
"Bilancio di previsione della Regione
per l'esercizio finanziario 1973".-

CONSIGLIO REGIONALE
ARRIVO
25 GIU. 1973
Cat. <u>2</u> Classe <u>2</u> Fasc. <u>1</u>
Prot. N. <u>2281</u>

Al Signor Commissario del Governo
per la Regione Pugliese

BARI

e p.c.:

Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale della Puglia

SEDE

Con la nota sopradistinta la S.V., nel comunicare che il Governo della Repubblica non si é opposto all'ulteriore corso della legge indicata in oggetto, ha peraltro rese note le osservazioni che in proposito sono state avanzate sia per quanto riguarda il testo della legge stessa che per alcuni capitoli del documento contabile.

Nel prendere atto di quanto sopra, si ritiene tuttora opportuno esporre gli intenti che hanno guidato questa Giunta nella stesura dei punti che sono stati oggetto di rilievo, con preghiera di rappresentarli al Governo per ogni utile provvedimento al riguardo.

Analiticamente, pertanto, si espone quanto segue:

a) la formulazione dell'art.4 del testo della legge riprende pressoché integralmente l'art.7 della legge regionale 5/9/1972, n°8 (avente ad oggetto la prima variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972) per il quale all'epoca non fu rivolta alcuna osservazione da parte del Governo.

Se ne é quindi ripetuto sostanzialmente il dispositivo nella convinzione che la parziale deroga a quanto dispone l'art.42 del R.D. 18/11/1923, n°2440 fosse stata ritenuta accettabile per le seguenti considerazioni:

1) l'attività di particolare prelevazione veniva pre-

REGIONE PUGLIA

- 2 -

ventivamente autorizzata dal Consiglio Regionale, il quale così implicitamente rinunciava al controllo successivo da esprimersi mediante la convalidazione del relativo provvedimento;

2) per qualsiasi importo da prelevare, e quindi anche per limiti inferiori a quelli previsti dal citato art.42, si era per maggiore cautela posto come essenziale non il decreto dello Organo individuale ma la deliberazione collegiale della Giunta. Comunque, si assicura che qualsiasi provvedimento del genere sarà comunicato al Consiglio regionale perché ne prenda atto;

b) con l'art.6 si é inteso ottenere autorizzazione alla Giunta solo per quelle attività di esecuzione che - d'altronde - sono previste nella circolare ministeriale citata nel foglio cui si risponde.

A comprova, si allega estratto del verbale steso per l'adunanza consiliare, nella quale il bilancio fu approvato;

c) con l'art.7 né la Giunta ha proposto né il Consiglio ha assentito l'autorizzazione a maggiori spese ma - in sede di distribuzione delle normali fonti di entrata - si é ripartito l'importo disponibile stabilendo i limiti di impegno in base alla normativa contenuta negli artt.142 e 272 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tutti i capitoli citati - infatti - hanno per oggetto l'erogazione di contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di lavori pubblici ed in calce recano l'indicazione che lo stanziamento nella sua globalità comprende la seconda rata del primo limite (afferente al bilancio 1972) e la prima rata del secondo limite (riguardante il bilancio 1973).

In definitiva, l'articolo 7 in esame ha le medesime finalità - e ne ricalca il valore sostanziale - degli artt. 66 e seguenti della legge 11/3/1972, n°54 che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972.

In merito allo stato di previsione dell'entrata, ed alle osservazioni al riguardo comunicate, questo Ente esprime l'avviso che:

1) la iscrizione del capitolo 9 si richiama a precise norme costituzionali e legislative che - se pure non hanno ancora trovato attuazione - potrebbero averla in un prossimo futuro: si é preordinata, quindi, la sede più idonea per le eventuali possibilità. Peraltro, la previsione per semplice memoria non ha in alcun modo spostato le risultanze contabili del documento né - ed é questa la circostanza di maggiore importanza - ha contribuito a creare entrate fittizie a giustificazione di maggiori spese;

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

- 2) la iscrizione di cui al capitolo 11 (ed al corrispondente capitolo 278 della spesa) é stata ritenuta necessaria in base a quanto segnalato dal Ministero dei Lavori Pubblici con foglio n°1505 in data 16/6/1972 della Direzione Generale della Viabilità Ordinaria, come da copia che si unisce;
- 3) per quanto attiene al capitolo 13, si é considerato come meglio rispondente al principio dell'annualità del bilancio lo stanziamento dell'intero importo previsto, anche nella convinzione che l'effettuazione delle relative spese dovrà avvenire sino al 30/6/1974.
Il rilievo - conseguentemente - é in perfetta aderenza alla condotta di questo Ente, che intendeva ed intende operare nel particolare settore con le segnalate modalità;
- 4) i capitoli dal 38 al 43, relativi all'esercizio di funzioni delegate (nonché quelli corrispondenti della spesa) saranno di volta in volta specificati, in relazione ai singoli interventi, con deliberazioni della Giunta. Per tale finalità é stata prevista nella legge la disposizione di cui all'art.5 e - pertanto - la osservata globalità é solo temporanea e risponde all'esigenza di dare al documento contabile la necessaria organicità senza peraltro introdurre - all'attualità per semplice memoria - una analitica esposizione di interventi non sempre sorretti dalla certezza di doverli effettivamente svolgere. D'altronde, la tendenza impressa al bilancio, acché quello appena esposto sia il criterio da seguire, é comprovata non solo dall'art.5 succitato ma anche dalla suddivisione in rubriche dei singoli settori deleganti di funzioni, il che indubbiamente facilita una successiva specificazione in capitoli omogenei.

Analogamente, circa lo stato di previsione della spesa, si aggiunge che:

- 1) il capitolo 4 riguarda spese per il personale, assolutamente identiche a quelle dei successivi capitoli 13-15-19, ed esposte in separata sede unicamente in ossequio al principio - dal Governo assentito - dell'autonomia contabile e funzionale del Consiglio Regionale;
- 2) il capitolo 30, diretto a realizzare compiti istituzionali dell'Ente, afferisce a spese di funzionamento e si

./.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

ritiene legittimato dalla statuizione di cui all'art.269 del già citato regolamento per la contabilità generale dello Stato;

- 3) il capitolo 218 é stato previsto per memoria e trova col legamento con la voce n°1 dell'elenco allegato 2) al bilancio;
- 4) per i capitoli 224 e 226 la giustificazione legislativa é da ricercare, rispettivamente, negli artt.15 e 14 della legge 27/2/1967, n°48 nonché nel già citato art.269 del regolamento. Oltretutto si richiama l'art.3 dello Statuto di questa Regione che, nell'adottare la programmazione economica come metodo fondamentale di azione, per il momento si avvale delle leggi in materia vigenti per lo Stato e ne ricava i principi giuridici a sostegno delle spese che pur sono necessarie per la pratica impostazione del problema;
- 5) anche il capitolo 225 in sostanza si richiama alle argomentazioni appena esposte sul carattere istituzionalmente necessario di alcune erogazioni e riprende la sua formulazione da alcune poste del bilancio statale, quale - ad esempio - il cap.1063 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. Per altro verso, sorregge pur qui lo Statuto Regionale ed in particolare il principio espresso nell'art. 2 sul potere - dovere di concorrere alla disciplina dell'attività economica pubblica e privata "per rimuovere o stacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e per realizzare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro";
- 6) il capitolo 238 ripete le finalità del capitolo 5030 del bilancio statale per l'anno finanziario 1972. La sostituzione del termine "formazione" a quello ivi usato di "addestramento" non vuole spostare la sostanza dell'erogazione ma solo indicare che - secondo i principi programmatici costituzionali e statutari - lo specifico intervento deve essere diretto a rendere il lavoratore completamente consapevole del suo compito e della sua personalità.

Alla luce di quanto esposto si confida nell'intervento del-

./.



REGIONE PUGLIA

- 5 -

la S.V. acché vengano rimosse le preclusioni fraposte all'operatività regionale, specialmente per quanto attiene ai capitoli di spesa.

Molti distinti saluti.-

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)



ar/

CONSIGLIO REGIONALE

Estratto dal resoconto della seduta del 29 marzo 1973.
- Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 1973.

Omissis

PRESIDENTE - Dovrei, prima di passare alla votazione del bilancio e per non interrompere la procedura di votazione - prego sia il Presidente della Commissione sia la Giunta di prestare attenzione - farvi noto che l'art. 6 nell'attuale dizione implica delle conseguenze. Il Governo in data 9/1 - puntualmente ho trasferito la nota al Presidente della Giunta - ha dichiarato che non è possibile che le variazioni del bilancio avvengano all'interno della Giunta o per iniziativa del Presidente della Giunta; a meno che le leggi sostanziali, indicando gli estremi di variazioni, non le autorizzino.

Questo interessa tutti i consiglieri, non è un fatto marginale. Dovremmo respingere le leggi e non portarle in aula.

Per l'art. 6 di questo disegno di legge, non è possibile che le variazioni di bilancio siano realizzate fuori della sede del Consiglio; perciò questo art. 6 andrebbe soppresso. Però, il Commissario di Governo - e lo dico prima di votarlo - a nome del Governo dice che è possibile introdurre in una legge l'art. 6 così come è stilato, a condizione che il compito della Giunta divenga un compito esecutivo. Allora ciascuna legge per il futuro - se approviamo l'art. 6 - deve portare i dati essenziali cioè, l'ammontare della spesa, l'indicazione della copertura finanziaria, la denominazione e la numerazione dei capitoli da istituire


CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

re o da modificare; quindi, una legge che deve essere presentata dopo aver approvato l'art.6 non deve solo indicare la copertura ma deve contenere gli estremi della variazione del bilancio, in maniera che il decreto del Presidente della Giunta divenga solo un decreto di carattere esecutivo di una variazione effettuata per legge. Questa è una raccomandazione che faccio prima di votare il bilancio. Ieri feci notare al Presidente Marjotta che doveva integrare la relazione con queste indicazioni. Sia il Governo, sia i singoli consiglieri da ora in poi devono - nell'articolo relativo alla spesa - indicare quegli elementi di cui vi ho dato lettura in questa sede. Con questo impegno formale che devo far rispettare, l'art. 6 diventa votabile, altrimenti non sarebbe possibile votare.

La legge Regionale sulla Puglia

17.5.1975

17.5.1975



Dire. 7°/643

n. 1505

16 GIU 1972

- Al Commissario di Governo BARI
- All'Amministrazione Regionale BARI
- All'Amministrazione Provinciale LOGO SEDI
- Al Provveditorato alle OO.SP. BARI
- All'Ufficio del Genio Civile LOGO SEDI
- Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale - A.C.S.A.F.P.C. R O M A

OGGETTO : LEGGE 9-4-1971, n.167 - Art.6 - Contributi per la sistemazione generale di strade provinciali - Quadrennio 1973 - 1976 -

Con D.M.12-6-1972, n.989 è stato approvato il piano di riparto, fra le Regioni, del 70% (L.70 miliardi) dei fondi stanziati ai sensi dell'art.6 della legge 9-4-1971, n.167 per il quadriennio 1973 - 76 (L.100 miliardi) nella misura di L.17.500.000.000 per ogni seu esercizio, per contributi da concedere alle Amministrazioni Provinciali sulla spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi comprese varianti, rettifiche ed ammodernamenti) di strade provinciali.

Con D.M.14-6-1972, n.1416 è stato approvato il piano di riparto, fra le Regioni, del residuo 30%, pari a L. 30 miliardi, nella misura di L.7.500.000.000 per ciascuno dei suddetti esercizi.

A codesta Regione è stata assegnata la complessiva somma di L. 10.339.403.524=

Per determinare tale somma è stato effettuato, sulla base dei criteri elencati negli articoli 7 e 3 della legge suddetta, il seguente conteggio :

Provincia	1973	1974	1975	1976
BARI	728.210.534 -	id.	id.	id.
BRINDISI	303.643.012	"	"	"
FOGGIA	747.189.423	"	"	"
LECCE	456.689.336	"	"	"
TARANTO	362.213.576	"	"	"

Le Amministrazioni Provinciali che, presso il Ministero dell'Interno - Direzione Generale Amministrazione Civile - S.A.F.P.C. risultino con "bilancio deficitario" potranno predisporre un programma dei lavori per il quale la misura percentuale del contributo da utilizzare sia maggiore di quella fissata per l'utilizzo dei fondi di cui all'art.6 della legge 21 aprile 1962, n.181, o sia, addirittura elevata fino al 100%.

Le Amministrazioni Provinciali potranno anche chiedere che detta percentuale venga stabilita in misura inferiore a quella precedente in modo da poter aumentare l'importo dei lavori ammessi a contributo.

Si prega di voler trasmettere copia del programma suddetto.

IL DIRETTORE GENERALE

"
"
"
"

"
"
"
"



F. Amici

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N. 1841/22702

Bari 2 maggio 1973

Allegati.....

Risp. al foglio del..... n.....

RACCOMANDATA



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA BARI
(Rif. nota n. 1176 del 3.4.1973)

OGGETTO: Legge regionale 29.3.1973
concernente: "Bilancio di previ-
sione della Regione per l'eserci-
zio finanziario 1973".

e per conoscenza:
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA BARI

In relazione alla nota sopradistinta, si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge indicata in oggetto ed ha manifestato il suo consenso alla dichiarazione di urgenza contenuta nella legge medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione.

Il Governo ha peraltro osservato che:

- a-) l'art. 4 del testo della legge in esame non è conforme all'art. 42 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente la legge di contabilità generale dello Stato, in quanto non prevede la convalida da parte del Consiglio Regionale dei decreti di prelevamenti dal fondo spese impreviste;
- b-) l'art. 6 della stessa legge non è in armonia con i principi enunciati nella circolare della Presidenza del Consiglio 16.12.1972, n. 200/13534 riguardante la materia delle variazioni dei bilanci regionali in dipendenza di provvedimenti legislativi adottati dalla Regione;
- c-) l'art. 7 concernente l'autorizzazione a maggiori spese non è conforme alla norma contenuta nell'art. 20, 4° comma della legge 281/1970 secondo cui la legge di approvazione del bilancio non può stabilire nuove o maggiori spese.

CONSIGLIO REGIONALE		
PUGLIA		
5 MAG. 1973		
Cat.	Classe	Fasc.....
Prot. N. 1744		

./.



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N.

Bari 19

Allegati

Risp. al foglio del n.

Al

OGGETTO:

= 2 =

In merito allo stato di previsione dell'entrata il Governo ha inoltre osservato che:

- 1-) l'iscrizione sia pure per memoria del capitolo 9 relativo al contributo statale per scopi determinati non pare giustificata non essendo prevista l'emanazione della legge statale per concessione del contributo stesso;
- 2-) non è giustificata, altresì, la iscrizione di cui al capitolo 11 e al corrispondente capitolo 278 di spesa essendo da escludersi la concessione da parte dello Stato del contributo ivi indicato per opere stradali di competenza dei Comuni e delle provincie, essendo stati tali oneri eliminati dal bilancio statale per trasferimento delle relative funzioni alle regioni con D.P.R.n.8/1972;
- 3-) nel capitolo 13 la previsione della quota F.A.P.L. deve intendersi riferita ai fini dell'effettuazione delle relative spese al periodo 1° luglio 1973 - 30 giugno 1974 atteso che la quota relativa allo stesso periodo 1972-1973 è stata interamente iscritta con il secondo provvedimento di variazione del bilancio 1972;
- 4-) i capitoli dal 38 al 43 relativi all'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alla Regione sono globali anzichè specifici in relazione ai singoli interventi.

Circa lo stato di previsione della spesa il Governo ha infine osservato che i capitoli 4, 30, 218, 224, 225, 226, 238

./.



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N.

Bari 19

Allegati

Risp. al foglio del n.

Al

OGGETTO:

= 3 =

non sono sorretti da leggi regionali di natura sostanziale per cui sono da considerare mere poste contabili su cui non è possibile effettuare prelevamenti fino all'approvazione delle relative leggi sostanziali.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Di Caprio)

h